

**AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI  
SERVIZIO TRASPORTI  
U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Approvazione dei criteri applicati dall'Ufficio Amministrativo Trasporti per la valutazione delle modifiche societarie e per i sopralluoghi preventivi riferiti alle imprese di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto e alle scuole nautiche, con sede nel territorio provinciale di Bologna.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI**

**Decisione**

1 – Dispone di dare evidenza, alla luce delle recenti riforme normative introdotte dall'art. 7 della 124/2015 in materia di procedimento amministrativo e obblighi di trasparenza e pubblicità in capo alla p.a., dei criteri applicati e della prassi consolidata attuata dall'Ufficio Amministrativo Trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di imprese di consulenza automobilistica e scuola nautica relativamente alle istanze afferenti a modifiche ad attività già autorizzate e che nel tempo sono state avanzate, dando atto che a tal fine sono stati mutuati i criteri già disposti ed attuati per il comparto delle autoscuole con precedente determina dirigenziale assunta nell'anno 2012<sup>1</sup>, in cui si enuncia la distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali, tenuto conto dell'ipotesi ricorrente di imprese co-titolari delle diverse citate attività;

---

<sup>1</sup> Determina dirigenziale n. 2502/2012 prot. 181268 del 5.12.2012 assunta in concomitanza di diverse novità normative intervenute nel comparto stesso.

2- dispone in particolare di dare applicazione ai “**Criteri per la valutazione delle modifiche societarie apportate alle imprese di consulenza automobilistica e alle scuole nautiche autorizzate, di cui alla tabella allegata sub n. 1)** con riferimento alle istanze avanzate dagli operatori già a suo tempo autorizzati all'esercizio di ciascuna delle attività richiamate di impresa di consulenza automobilistica e di scuola nautica, al fine di dare seguito alle modifiche intervenute nell'attività già presenti sul mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità amministrativa, tenuto conto che la normativa di settore non ha introdotto norme specifiche.

3 - dispone infine l'applicazione degli orientamenti di cui all'**Allegato sub n. 2 recante “Criteri per l'effettuazione dei sopralluoghi preventivi presso imprese di consulenza e scuole nautiche”**, relativi all'esercizio delle funzioni in materia di imprese di consulenza automobilistica e scuola nautica, mutuando i criteri riportati nel sub allegato n. 4 alla Determina dirigenziale a suo tempo già adottata per le autoscuole, al fine di dare evidenza alla prassi applicata e garantire omogeneità e trasparenza nell'esame delle istanze presentate.

**Motivazione:**

Si evidenzia che la normativa attualmente in vigore in tema di imprese di consulenza automobilistica<sup>2</sup> (rimasta immutata nel tempo) e di attività di scuola nautica<sup>3</sup> è priva di disciplina per quanto attiene alle modifiche che intervengono sulle attività già autorizzate, che rilevano al fine di stabilire quando vi siano i presupposti per la conservazione oppure per la modifica/sostituzione dell'autorizzazione originaria.

Considerato che nell'ambito dell'attività di autoscuola si fa riferimento alla distinzione tra modifiche qualificabili come sostanziali e non sostanziali<sup>4</sup>, qualificazione dalla quale discende conseguentemente anche la necessità di adeguare le attività agli attuali requisiti richiesti dalla normativa, nella prassi applicata l'Ufficio ha di norma tenuto conto dei medesimi criteri anche per le modifiche intervenute nel comparto di consulenza e scuole nautiche<sup>5</sup>, dovendosi dare altresì evidenza del fatto che le imprese di consulenza e scuola nautica frequentemente sono imprese già titolari anche di una attività di autoscuola.

---

<sup>2</sup> Legge 264/91 e L. 11/92 e successive circolari ministeriali

<sup>3</sup> Art. 42 del D.lgs. 146/2008 e art. 9 della L. R 9/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 335, comma 9, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”.

<sup>5</sup> per cui si richiamano più specificamente i contenuti della determina dirigenziale già adottata in riferimento all'attività di autoscuola n. 2502/2012 prot. 181268 del 5.12.2012, recante “Art. 123 del Codice della Strada esercizio delle funzioni in materia di autoscuole in regime di segnalazione certificata di inizio attività. Approvazione di criteri ed orientamenti relativamente ad aspetti normativi in materia di autoscuola” e in particolare l'allegato n. 1.

Nell'ambito di una fase di profonda riforma avviata dalla L. 124/2015 e attuata già con il D.lgs.124/2016 gli obblighi di pubblicazione delle p.a. riferiti ai procedimenti di competenza diventano sempre più stringenti a decorrere dal 1/01/2017, per cui si è ritenuto a tal fine utile rendere noti i suddetti criteri, per l'esame delle richieste formulate anche dagli operatori di imprese di consulenza e scuole nautiche, al fine di distinguere quando ricorra una ipotesi di mera presa d'atto della modifica intervenuta oppure una modifica dell'originario titolo autorizzatorio oppure ancora una sostituzione integrale dello stesso, con garanzia in ogni caso di continuità nell'operatività dell'attività avviata e, conseguentemente, rendere chiaro agli operatori interessati quale sia la documentazione da produrre in relazione alla modifica apportata.

In particolare si intende esplicitare la definizione schematica delle modifiche maggiormente ricorrenti ed indicate ***nella tabella sub 1)***, sia per dotare l' Ufficio di agevole strumento di lavoro, sia al fine di garantire omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto già applicato nella prassi consolidata, nell'esercizio delle funzioni assegnate.

Si intende altresì dare evidenza dei recenti accordi assunti congiuntamente con la locale Motorizzazione civile<sup>6</sup> proprio in relazione ad aspetti operativi attinenti alle modifiche operate con riferimento alle modalità stabilite per garantire continuità al codice operativo già attribuito dall'UMC all'impresa di consulenza automobilistica o per provvedere ad un nuovo rilascio, senza interruzioni nell'operatività dell'impresa, operazioni di competenza della stessa Motorizzazione.

Ancora, analogamente sempre al comparto delle autoscuole, si considera utile adottare formalmente i criteri in base ai quali sono disposti i sopralluoghi preventivi presso le sedi delle imprese di consulenza automobilistica e di scuola nautica, secondo quanto risulta dalla prassi già seguita in tali comparti e anche a quanto consolidatosi nell'esercizio delle funzioni in regime liberalizzato in materia di autoscuola<sup>7</sup>, secondo quanto precisato nell'**allegato sub n. 2)**.

---

<sup>6</sup>A seguito delle determinazioni assunte d'intesa con Motorizzazione civile di Bologna con verbale di accordi sottoscritto in data 10/06/2016 e acquisito agli atti con Pg. 32231/2016

<sup>7</sup> Esplicitati nell'allegato n. 4 alla già citata determina dirigenziale n. 2502 /2012 prot. 181268 del 5.12.2012

Bologna, data di redazione 15/11/2016

Il Dirigente/Il Responsabile  
DONATO NIGRO

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.